

N.RG 2385 / 2023



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PARMA
@@@db.fascicolo.sezioni.nomeSezione@@@
SENTENZA

Il Giudice di Pace di PARMA, Dott. SIMONETTA MAZZA, all'udienza del giorno
05.06.2025 nella causa civile R.G. n. 2385 / 2023

vertente tra

██████████ R.L. (CF ██████████) - Avv. GIOVANNI ARTUSI

-RICORRENTE-

contro

██████████ (CF RHZRHD69T26Z330K)

- RESISTENTE CONTUMACE-

██████████ S.P.A. (CF 00902170018) - Avv. GAUDENZIO VOLPONI

-RESISTENTE-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



Conclusioni:

Per parte ricorrente: "Piaccia al Sig. Giudice di Pace Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, accertare e dichiarare che il sinistro di cui è giudizio si è verificato per fatto e colpa esclusivi di [REDACTED], proprietario e conducente dell'auto VW GOLF tg. [REDACTED] e, per l'effetto: 1) condannare lo [REDACTED], res.te in Via Brescia, 16, 43122 Parma (C.F.: RHZRHD69T26Z330K) nonché [REDACTED] Assicurazioni S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, c.te in C.so Como, 17, 20154 Milano (C.F. e P.IVA: 00902170018), in solido tra loro, a risarcire alla concludente i danni tutti riportati nel sinistro per cui è causa, da liquidarsi nell'importo di €. 15.447,37, detratto l'importo già corrisposto da [REDACTED] Assicurazioni S.p.A., al netto dei compensi legali [e trattenuto in acconto] pari a complessivi €. 10.170,00, e così in €. 5.277,37, con maggiorazione degli importi di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo; 2) porre, in via definitiva, le spese di CTU e a carico di parte convenuta, e, per l'effetto, condannare [REDACTED] (C.F.: RHZRHD69T26Z330K) nonché [REDACTED] Assicurazioni S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore (C.F. e P.IVA: 00902170018), in solido tra di loro, a rimborsare alla ricorrente quanto anticipato (€. 900,00); 3) condannare [REDACTED] (C.F.: RHZRHD69T26Z330K) nonché [REDACTED] Assicurazioni S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore (C.F. e P.IVA: 00902170018), in solido tra di loro, a rimborsare alla ricorrente i compensi spettanti al CT di Parte, p.i. TASSI (al netto di IVA, €. 416,00); 4) condannare [REDACTED] (C.F.: RHZRHD69T26Z330K) nonché [REDACTED] Assicurazioni S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore (C.F. e P.IVA: 00902170018), in solido tra di loro, al rimborso delle spese e competenze professionali, r.f.s.g. 15 %. CPA e IVA rifuși";

Per parte resistente: "“Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di Parma, rigettata ogni contraria e diversa domanda ed eccezione, dato atto che ante causam [REDACTED] Assicurazioni Spa ha liquidato l'importo di euro 11.170,00=, respingere le domande attrici così come formulate siccome inammissibili, infondate, non provate o come meglio. Con vittoria di spese di causa oltre CPA ed IVA come per legge. Sentenza esecutiva ex lege”.

MOTIVI DELLA SENTENZA



Con ricorso ex art. 316 e 281-*duodecies* c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione di udienza ritualmente notificato, [REDACTED] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, chiamava in giudizio [REDACTED], proprietario e conducente del veicolo VW Golf tg. [REDACTED], e [REDACTED] Assicurazioni S.p.A., assicuratrice per r.c. del chiamato, per sentirli condannare in solido tra loro al risarcimento dei danni tutti riportati in conseguenza dell'incidente stradale verificatosi in data 03.11.2022, in Parma, Strada San Leonardo, di fronte al civico 20, tra l'autocarro di proprietà del ricorrente MERCEDES VITO tg. [REDACTED] e l'auto del [REDACTED].

Illustra parte ricorrente che il giorno 03.11.2022, alle ore 7.30 circa, in Parma, Strada San Leonardo, altezza del civico n. 20, il proprio mezzo Mercedes Vito era in regolare sosta, e veniva investito dal VW Golf del [REDACTED], che percorreva la predetta strada con direzione centro città, e sospinto contro un altro veicolo (SAAB tg. [REDACTED]) anch'esso parcheggiato.

Chiedeva pertanto il risarcimento del complessivo danno subito di euro 15.447,37 oltre rivalutazione monetaria ed interessi, costituita dalle somme di euro 12.655,00 per costi di riparazione del veicolo e la restante somma per spese di perizia, fermo tecnico e spese accessorie alla riparazione.

Dava atto che la convenuta [REDACTED] Assicurazioni S.p.a. liquidava la somma di euro 10.170,00 per il danno al mezzo ed euro 1.000,00 per spese legali, onde la domanda veniva ridotta al pagamento della somma di euro 5.277,37.

Si costituiva in giudizio parte chiamata [REDACTED] Assicurazioni S.p.a., contestando il quantum della domanda e concludendo per il suo integrale rigetto.

Veniva tenuta udienza di comparizione delle parti per la verifica della regolarità della chiamata in causa. Dichiarata la contumacia di [REDACTED] veniva disposta C.T.U. tecnica sul veicolo.

Esperite le prove dedotte ed ammesse, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del giorno 05.06.2025, tenutasi con trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe e da rispettive note di udienza.

Nel merito della causa va ritenuto quanto segue.

Parte convenuta costituita non ha contestato l'*an* nella causazione del sinistro e anzi [REDACTED] S.p.a. ha provveduto a liquidare alla parte ricorrente la somma di euro 10.170,00 a titolo di risarcimento del danno al mezzo prima dell'attivazione del presente giudizio.



██████ S.p.a. ha invece espressamente contestata la antieconomicità della riparazione del veicolo ed ha comunque concluso per la dichiarazione di satisfattività delle somme già versate.

Quanto sopra, va ritenuta sussistente l'obbligazione di ██████ S.p.a. al risarcimento dei danni dalla parte attrice subiti, come di seguito determinati.

Parte ricorrente ha concluso richiedendo il risarcimento del danno al mezzo nell'importo complessivo di euro 15.447,37, costituita dalle somme di euro 12.655,00 per riparazione del veicolo, euro 272,48 per perizia di parte, euro 2.180,33 per spese di veicolo sostitutivo, euro 24,59 per spese di targa, euro 40,90 per acquisto di scarpe ed euro 274,07 per futuro acquisto di cercafughe elettronico.

I danni da liquidarsi al ricorrente vengono effettuati sulla scorta della C.T.U. disposta in corso di causa, che questo Giudice condivide appieno e fa propria.

Il valore commerciale del furgone Mercedes Vito tg. ██████ è stato quantificato dal C.T.U. in euro 14.000,00 Iva esclusa; tale valutazione rende le operazioni di ripristino del suddetto autocarro Mercedes Vito non antieconomiche e il ripristino dei danni subiti dall'autocarro attoreo non ne hanno aumentato il valore commerciale, non procurando a parte attrice alcun vantaggio economico.

Al fine di stimare l'ammontare delle opere di ripristino del mezzo il C.T.U. acquisiva le bolle di acquisto dei ricambi presso la carrozzeria riparatrice, allegate alla perizia, e sulla scorta dei ricambi effettivamente sostituiti e del tempo necessario alle riparazioni valutava il danno in complessivi euro 8.741,45 Iva esclusa.

Pertanto, il danno al veicolo viene determinato nella somma complessiva di euro 8.741,45 Iva esclusa all'attualità, determinata dall'acconto percepito dal ricorrente antecedentemente alla proposizione del giudizio.

Il fermo tecnico strettamente legato alle operazioni di ripristino indicati dal C.T.U., una volta disponibili tutti i ricambi, sono risultati pari a 12 giorni, dando però il C.T.U. atto che a causa dell'indisponibilità di alcuni ricambi e dell'esecuzione delle operazioni di riparazione a cavallo delle festività natalizie, il mezzo sostitutivo possa essere stato nella disponibilità di parte attrice per un periodo più prolungato, che viene valutato da questo giudice equitativamente e liquidato nelle somme pagate per il noleggio del mezzo sostitutivo, di euro 2.180,33 all'attualità.

Vanno altresì riconosciute le spese allegate e sostenute e da sostenere allegate e provate documentalmente dal ricorrente per euro 612, all'attualità, incluse spese di perizia di parte.



Il danno patrimoniale da riconoscere al ricorrente ammonta pertanto alla complessiva somma di euro 11.533,82.

Quanto sopra, la domanda di risarcimento va parzialmente accolta, essendo stata rifiuta la somma di poco inferiore di euro 10.170,00 da parte della convenuta compagnia assicurativa [REDACTED] S.p.a., per la differenza indicata di euro 1.363,82 all'attualità.

Le spese di lite tra [REDACTED] S.r.l. e [REDACTED] Assicurazioni S.p.a. vengono integralmente compensate in considerazione della reciproca soccombenza.

Le spese di C.T.U. vengono poste a carico delle parti di causa nella misura del 50% ciascuna, stante l'esito del giudizio, e liquidate definitivamente nella complessiva somma di euro 900,00 per onorario, oltre oneri fiscali, previdenziali e tariffari nella misura di legge.

Sentenza esecutiva ex lege.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Parma, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'attrice, così decide:

In accoglimento parziale delle domande proposte da [REDACTED] S.r.l. contro [REDACTED] e [REDACTED] Assicurazioni S.p.a., condanna [REDACTED] e [REDACTED] Assicurazioni S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a risarcire ad [REDACTED] S.r.l. i residui danni azionati, liquidati nella complessiva somma di euro 1.363,82, all'attualità, oltre gli interessi al saggio legale sino al saldo.

Compensa le spese di lite tra le parti di causa.

Pone definitivamente a carico delle parti di causa, nella misura del 50% ciascuna, le spese di C.T.U., liquidate definitivamente nella complessiva somma di euro 900,00 per onorario, oltre oneri fiscali, previdenziali e tariffari nella misura di legge.

Così deciso in PARMA il 07-06-2025

Il Giudice di Pace

Dott. SIMONETTA MAZZA

